

SCHEDA N. 2 – FATTURAZIONE ELETTRONICA

OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA – Art. 1, commi 909, 916, 917



NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2018



sarà dapprima **introdotto per le cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.



e successivamente **esteso a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi** tra imprese e verso i consumatori finali.

Le fatture elettroniche saranno veicolate attraverso il **Sistema di Interscambio (SdI)**, gestito dall'Agenzia delle Entrate, attualmente in uso per la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica Amministrazione.



SONO ESONERATI DALL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA



i soggetti che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE



A seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica, è prevista l'abrogazione della carta carburante di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31; parimenti, è prevista l'abrogazione, **a partire dal 1° gennaio 2019** l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12.

PER I SOGGETTI PASSIVI DELL'IVA
ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI



PER LE IMPRESE AMMESSE AL REGIME DI
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA



SONO PREVISTE ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI CONTABILI E AMMINISTRATIVE
che saranno disciplinate da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.


viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2018 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA SARÀ OBBLIGATORIA PER:

- 1 le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- 2 le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

DAL 1° GENNAIO 2019 L'OBBLIGO SARÀ ESTESO

→ a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese e verso i consumatori finali.



DEDUCIBILITÀ SPESE CARBURANTE – Art. 1, commi 922 e 927

→ DAL 1° LUGLIO 2018

→ IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

La deduzione dal reddito delle spese per carburante per autotrazione ai sensi dell'art. 164 del TUIR è condizionata al pagamento tramite carte di credito, carte di debito o carte prepagate.